

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 2007 N. 7**

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

pag. 101

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007 N. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.
2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:
 - a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
 - b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954 n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
 - c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;
 - d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
 - e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
 - f) dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
 - g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
 - h) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
 - i) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 2004;
 - j) dalla Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
3. La presente legge garantisce le pari opportunità di accesso ai servizi, nonché il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:
- a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;
 - b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
 - c) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori;
 - d) garantire pari opportunità di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all'istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all'abitazione;
 - e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero;
 - f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità socio economica;
 - g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;
 - h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;
 - i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
 - j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;
 - k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
 - l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
 - m) favorire l'associazionismo diffuso tra le comunità migranti.

Articolo 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.
2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.
3. In conformità all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

CAPO II ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Articolo 3 (Funzioni della Regione)

1. La Regione Liguria persegue la finalità di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell'articolo 4.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

Articolo 4 (Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Le Province e i Comuni promuovono ed attuano, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.
2. Le Province e i Comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.
3. I Comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:
 - a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;
 - b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.

Articolo 5 (Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)

1. Il Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Il Piano regionale ha validità triennale e conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.
3. Il progetto di Piano regionale è predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all'articolo 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).
4. All'attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 52 della l.r. 12/2006 e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998.
5. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed operanti nel campo di applicazione della presente legge.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Articolo 6 (Sezione Immigrazione all'interno dell'Osservatorio delle Politiche Sociali)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 è istituita la Sezione Immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.

2. La composizione e il funzionamento della Sezione Immigrazione sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 30, comma 4, della l.r. 12/2006.
3. La Sezione Immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonché ogni informazione utile ai fini dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione Immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.
4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi con strumenti telematici.

CAPO III ORGANI REGIONALI

Articolo 7

(Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)

1. E' istituita la Consulta Regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell'articolo 5;
 - b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
 - c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
 - d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
 - e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
 - f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Articolo 8

(Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
 - c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;
 - d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regio-

- nali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
 - f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
 - g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI Liguria ((Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia);
 - i) un rappresentante delle Province designato dall'URPL (Unione delle Province liguri);
 - j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);
 - k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell'accoglienza designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
 - l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
 3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.
 4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.
 5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.
 6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell'Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell'Università, dell'Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il Difensore civico. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.
 7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).
 8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.
 9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.

Articolo 9 (Conferenza strategica sull'immigrazione)

1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull'immigrazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano sia la Consulta regionale per l'Emigrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed

istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione), sia la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 7.

3. La Conferenza strategica sull'immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla Giunta regionale, dalla Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalla Sezione Immigrazione dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 6, dagli Enti locali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO IV

TUTELA, ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E REINSERIMENTO NEI PAESI D'ORIGINE

Articolo 10

(Recupero delle persone assoggettate a forme di schiavitù o violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone italiane e straniere presenti sul territorio regionale, che siano assoggettate a forme di schiavitù o violenza, la Regione, anche su segnalazione del Garante di cui all'articolo 27, comma 4, pone in atto misure a favore di tali persone, mediante azioni coordinate con gli Enti locali, con le associazioni di volontariato, del Terzo Settore e della cooperazione internazionale.
2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni per l'inserimento lavorativo anche mediante tirocini professionalizzanti o altri interventi formativi previsti dall'ordinamento giuridico regionale.
3. La Regione, in accordo con le Autorità statali competenti, assicura la propria collaborazione per favorire il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito alla individuazione degli autori dei reati di riduzione in schiavitù o che siano stati realizzati attraverso comportamenti violenti. La Regione assume, altresì, nei confronti delle Autorità statali competenti, azioni mirate ad assicurare condizioni di tutela e sicurezza alle persone di cui al presente comma, ivi compreso, laddove necessario, l'avvio degli atti d'asilo nel territorio dello Stato ai sensi della normativa statale vigente.

Articolo 11

(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)

1. Qualora si verificano disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale, può disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 del d.lgs. 286/1998.

Articolo 12

(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 5.

CAPO V

INTERVENTI DI SETTORE

Articolo 13

(Coordinamento degli interventi di settore)

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola in forma integrata nell'ambito del siste-

ma dei servizi sociali.

2. La Regione, le Province e i Comuni promuovono, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l'integrazione degli interventi settoriali di cui al presente Capo, finalizzati all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
3. La Regione promuove, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei Comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.

Articolo 14 (Servizi territoriali)

1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 12/2006, promuove, all'interno della rete dei servizi ed interventi sociali:
 - a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;
 - b) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
 - c) servizi di mediazione linguistico-culturale;
 - d) attività di assistenza e tutela legale e di segnalazione di forme di discriminazione;
 - e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l'apprendimento della lingua italiana;
 - f) snellimento delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e carta di soggiorno e di nulla-osta al ricongiungimento familiare e della cittadinanza italiana, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative.
2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati anche a favore degli immigrati detenuti.

Articolo 15 (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede contributi agli Enti locali nonché alle organizzazioni del Terzo Settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 5, comma 4, per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
 - b) gestione di centri di aggregazione;
 - c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;
 - d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;
 - e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica;
 - f) interventi di mediazione socio-culturale, con appositi finanziamenti destinati agli enti pubblici;
 - g) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. La Regione e le Province sostengono corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e delle associazioni ed enti operanti nel campo dell'immigrazione.
4. A meri fini di pubblicità, le Province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al comma 3, conseguendo l'attestato finale.

Articolo 16 (Politiche abitative)

1. In attuazione dell'articolo 40 del d.lgs. 286/1998, la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:
 - a) centri di accoglienza, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 286/1998;
 - b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/1998;
 - c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;
 - d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;
 - e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.
2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l'alloggio temporaneo a quanti necessitano di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.
3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998.
4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.
5. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.
6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 (norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.
7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

Articolo 17 (Progetti e strutture finalizzati all'incontro tra i popoli)

1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli Enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d'incontro tra cittadini di diverse nazionalità.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l'altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa.

Articolo 18 (Assistenza sanitaria)

1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l'accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.
2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere.

- re urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché quelli relativi all'erogazione di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 286/1998:
- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane;
 - b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione;
 - c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
 4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l'iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.
 5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all'articolo 35, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
 6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell'ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
 7. La Giunta regionale promuove l'attività di tutela sanitaria e socio sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 53 della l.r. 12/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge.
 8. La Giunta regionale provvede:
 - a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
 - b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multi-culturale e pluridisciplinare, di proposte relative all'opportunità di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere.
 9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione, autorizza, d'intesa con il Ministero della sanità, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato dalla Giunta stessa a favore di:
 - a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

Articolo 19 (Servizi sociali)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione sociale, promuove l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in conformità alla l.r. 12/2006.
2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli Enti locali non-

ché delle organizzazioni del Terzo Settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 5, comma 4, di progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui alla l.r. 12/2006.

3. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigenti, deceduti nel territorio regionale.
4. Le modalità e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 20 **(Istruzione ed educazione interculturale)**

1. I minorenni cittadini stranieri presenti sul territorio regionale accedono in condizioni di parità rispetto ai minorenni cittadini italiani ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del d.lgs. 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine la Regione e gli enti locali promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.
4. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative e a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. La Regione e gli enti locali attuano specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.
5. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:
 - a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
 - b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
 - c) la formazione e l'educazione interculturale dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
 - d) la formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;
 - e) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
 - f) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
 - g) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;
 - h) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.
6. Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi per la prima infanzia.
7. La Regione promuove iniziative ed interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.
8. In materia di istruzione universitaria, i cittadini stranieri hanno diritto alla parità di trattamento rispetto agli studenti universitari cittadini italiani.
9. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) di cui all'articolo 39 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e l'Università.

Articolo 21 **(Formazione e riqualificazione professionale)**

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità

- rispetto ai cittadini italiani.
2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, ed opera altresì per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero.
 3. La Regione promuove corsi di formazione per l'organizzazione delle attività a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del Terzo Settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge.
 4. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresì la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
 5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i soggetti di cui al comma 3.
 6. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione può individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere.
 7. Nell'ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altresì progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.

Articolo 22

(Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali)

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2. La Regione e le Province, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera i), del d.lgs. 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali.
4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.
5. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizio-

ne degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

6. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

Articolo 23 (Rafforzamento delle pari opportunità)

1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a prevenire e a contrastare la violenza tra i sessi.
2. Nell'ambito della programmazione delle attività di cui agli articoli 21 e 22, la Regione individua adeguati interventi diretti a risolvere alcuni problemi specifici delle donne immigrate lavoratrici, quali:
 - a) la difficoltà di essere raggiunte dagli interventi pubblici, da affrontare mediante l'individuazione di appropriati percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo;
 - b) la difficoltà del loro continuo mantenimento in formazione, da fronteggiare mediante specifiche misure di sostegno e di accompagnamento che ne facilitino la presenza costante ai corsi o alle altre iniziative programmate;
 - c) la difficoltà di inserimento nel contesto sociale regionale, legata, in particolare, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, dei servizi e delle opportunità disponibili, da superare mediante opportune integrazioni degli interventi delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.
3. Nei settori di attività costituenti il bacino di riferimento delle donne immigrate, quali la cura delle persone, l'assistenza delle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, il lavoro domestico ed i servizi in genere, la Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, la rete dei servizi per l'orientamento e la formazione professionale e i Centri per l'impiego, programma i seguenti interventi:
 - a) azioni di qualificazione professionale delle lavoratrici, specie nella loro opera di assistenza e cura delle persone;
 - b) azioni dirette a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;
 - c) azioni di assistenza alle famiglie che ricorrono alle cittadine straniere immigrate, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche da un punto di vista economico;
 - d) azioni dirette a sostenere l'emersione del lavoro sommerso e irregolare.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 260.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota pari a euro 700.000,00 dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 dell'U.P.B. 11.105 "Interventi a favore di immigrati" con lo stanziamento di euro 260.000,00 in termini di competenza e dell'U.P.B. 11.205 "Investimenti per l'integrazione sociale degli immigrati" con lo stanziamento di euro 700.000,00 in termini di competenza;
 - b) gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale alle Aree:
 - VII - Edilizia;
 - IX - Sanità;
 - X - Persona, famiglia, associazioni;
 - XI - Istruzione, formazione, lavoro;

- XII – Cultura, sport, tempo libero;
 - XVIII – Gestionale – U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” e U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 25
(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/2004, è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.”.

Articolo 26
(Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:
- a) costituire la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 7;
 - b) insediare la Sezione Immigrazione di cui all'articolo 6;
 - c) predisporre il Piano regionale di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

Articolo 27
(Norma transitoria)

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 7, il Piano regionale è approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima.
2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all'articolo 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell'immigrazione.
3. Fino all'emanazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati.
4. La Regione Liguria, tramite l'adozione di una propria legge, provvederà all'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale, prevedendone un'articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.

Articolo 28
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 9 febbraio 1990 n. 7 (consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20 FEBBRAIO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 46 in data 15 settembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 settembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 223;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, alle Commissioni consiliari I, V e VI, ai sensi dell'articolo 84, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 22 settembre 2006;*
- d) *l'VIII Commissione ha richiesto di esprimere il parere di cui all'articolo 84, comma 3 del Regolamento interno in data 16 novembre 2006;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 novembre 2006*
- f) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 22 gennaio 2007;*
- g) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 gennaio 2007;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 6 febbraio 2007;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 15 marzo 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente disegno di legge la Regione Liguria è una delle prime Regioni italiane ad adottare una legge quadro sull'immigrazione, con l'obiettivo di assumere un ruolo di regia e di governo del fenomeno sul fronte delle politiche che, vista la trasversalità della materia, riguardano interventi in una pluralità di settori coinvolgenti soggetti e associazioni già operanti nell'ambito delle problematiche inerenti gli immigrati.

L'intervento legislativo da parte delle Regioni trae origine dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito allo Stato la legislazione esclusiva in materia di diritto di asilo e di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, nonché in materia di immigrazione, legittimando le Regioni ad intervenire con legge, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme stabilite dallo Stato, per affrontare e disciplinare le problematiche che derivano dalla presenza sul loro territorio di cittadini stranieri immigrati.

Inoltre, la legislazione statale affida espressamente alle Regioni il compito di intervenire per "rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana".

Il provvedimento legislativo si propone, pertanto, di favorire una reale affermazione dei diritti sociali e civili dei cittadini stranieri immigrati, realizzando un'effettiva integrazione dei medesimi con il tessuto sociale e culturale della nostra Regione.

Il presente disegno di legge affronta, quindi, i problemi dell'immigrazione guardando verso una società aperta al dialogo sociale e allo scambio culturale, inserendosi positivamente in un insieme di politiche che vogliono offrire ai cittadini risposte concrete per migliorare la qualità del vivere civile in Liguria e per favorire una concreta coesione sociale, sempre nell'ottica di una logica di superamento di differenti orientamenti ideologici.

Si tratta, quindi, di un provvedimento molto importante, frutto di un intenso confronto con le parti sociali e le associazioni impegnate sul campo, che dedica particolare attenzione verso la comunicazione interculturale e il sostegno ai soggetti svantaggiati, prevedendo azioni in grado di offrire accoglienza, garantire pari opportunità di accesso ai servizi fondamentali, favorire coesione sociale attraverso percorsi di formazione alla cittadinanza, con riguardo soprattutto alle problematiche di genere.

L'impianto del disegno di legge ruota intorno ad una programmazione regionale triennale avente lo scopo di definire gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire gli obiettivi della legge e che costituisce punto di riferimento per la programmazione regionale nei singoli settori (sanità, servizi sociali, politiche abitative, lavoro, istruzione, formazione professionale), nonché per le strategie degli Enti locali.

Le principali finalità del testo di legge possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- *favorire il dialogo interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, con interventi di carattere prevalentemente culturale (iniziative varie di sensibilizzazione, uso di spazi pubblici, gestione di centri di aggregazione, servizi di mediazione linguistico-culturale), la cui attuazione è affidata soprattutto agli Enti locali e alle organizzazioni del Terzo Settore, promossi dalla Regione anche tramite appositi incentivi;*
- *favorire l'informazione e la consapevolezza, negli immigrati, dei loro diritti e doveri, attuare percorsi di formazione alla cittadinanza, nonché promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale, anche favorendo l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria;*
- *garantire l'accoglienza degli immigrati, anche tramite adeguate soluzioni abitative, attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, accesso al credito agevolato, accesso all'edilizia residenziale pubblica, lasciando anche spazio ad eventuali iniziative spontanee dei datori di lavoro dirette ad ampliare l'offerta abitativa per i lavoratori delle proprie aziende.*
- *garantire pari opportunità di accesso ai servizi previsti dalla normativa vigente (servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di inserimento lavorativo) nonché il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.*

In sede di III Commissione, competente per l'esame di merito, è stato dedicato ampio spazio alla discussione e trattazione dell'articolato. A seguito del confronto effettuato, convocando gli interlocutori istituzionali e i rappresentanti di organismi sindacali e sociali interessati, è emersa una generale condivisione sull'impianto del testo, che è stato opportunamente modificato, con la formulazione di emendamenti che hanno recepito le istanze provenienti dai soggetti esterni, oltre alle proposte avanzate dalle singole forze politiche e ai contributi resi da Organi e Uffici interni all'Amministrazione.

Auspicio, in conclusione, che il suddetto disegno di legge venga suffragato a larga maggioranza di voti da parte dell'Assemblea legislativa regionale, affinché si possa colmare in tempi brevi un vuoto legislativo, con l'adozione di una normativa organica che affronta la questione dell'immigrazione, promuovendo interventi programmati in un'ottica trasversale e integrata.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Come sappiamo, le Regioni possono legiferare al fine di affrontare e disciplinare le problematiche che derivano dalla presenza sul proprio territorio di cittadini stranieri immigrati. La Giunta Regionale, quindi, con questo disegno di legge, si proporrebbe di favorire una reale affermazione dei diritti sociali e civili dei cittadini stranieri immigrati, e di realizzare un'effettiva integrazione dei medesimi con il tessuto sociale e culturale della nostra Regione. Tali premesse non possono, ovviamente, non essere condivise anche dalla nostra parte politica, ed inoltre, occorre tenere ben presente la grandezza del fenomeno immigrativo in Liguria, considerando che sono circa 100.000 i cittadini immigrati presenti nella nostra regione. Ma se le principali finalità di questo disegno di legge possono essere da noi pienamente condivise, le metodologie che l'attuale Giunta Regionale prevede di applicare al fine di raggiungere tali finalità, trovano in noi alcuni elementi di contrarietà.

Questo disegno di legge, infatti, tende a penalizzare i cittadini liguri rispetto ai cittadini stranieri immigrati non in regola. Pur convenendo che occorre riconoscere le pari opportunità ai cittadini immigrati, dobbiamo anche evidenziare e differenziare le posizioni degli immigrati regolari da quelle dei cittadini stranieri immigrati irregolarmente sul nostro territorio. Non è da parte nostra accettabile il fatto che il cittadino che rispetta le leggi, sia esso italiano o straniero, possa essere penalizzato dalle nostre istituzioni, rispetto a quello che non rispetta le leggi, sia esso italiano o straniero. Condividiamo certamente l'obiettivo di rimuovere i vari ostacoli che possono frapporsi alla parità di trattamento, ma proprio per tale ragione non vediamo il

motivo di assicurare maggiori risorse e/o misure agevolative agli stranieri rispetto ai cittadini italiani, e, pertanto, offrire al cittadino straniero opportunità maggiori per quanto concerne incentivi economici rispetto a quelli previsti per il "normale" cittadino ligure. Non siamo inoltre d'accordo sul voler favorire, sempre con contributi pubblici, la creazione di luoghi d'incontro tra cittadini di diverse nazionalità, quando questi luoghi d'incontro potrebbero in realtà rivelarsi luoghi di culto solo a favore dei cittadini di religione non cristiana; non siamo, infine, assolutamente d'accordo sulla intenzione di favorire la erogazione di cure, terapie ed esami, a titolo del tutto gratuito a favore di cittadini immigrati in modo non regolare sul nostro territorio, quando invece, le stesse cure, terapie ed esami diagnostici vengono giustamente pagate dai cittadini liguri. Riteniamo pertanto doveroso esprimere il nostro parziale dissenso nei confronti del disegno di legge n. 223, così come attualmente predisposto dalla Giunta.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

come ben evidenziato nella relazione della Giunta relativa al provvedimento in oggetto, la Costituzione, riformata nel suo Titolo V, all'art. 117 attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di diritto di asilo e di condizione giuridica dei cittadini extracomunitari nonché in materia di immigrazione.

Alla Regione è delegata, nell'ambito delle proprie competenze, la disciplina delle problematiche derivanti dalla presenza dei cittadini immigrati, così come dispone il D.Lgs 286/98 (TU in materia di immigrazione).

In particolare, il citato Testo Unico dispone che "Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione" chiarendo quindi la legittimazione delle regioni a disciplinare i propri interventi a favore degli stranieri nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme statali; inoltre, esso demanda alle Regioni l'attuazione degli interventi volti a "rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana".

Il provvedimento in esame, anziché fare chiarezza su come la Regione Liguria garantisce, nelle materie di propria competenza, i diritti ad essa delegati dalla Costituzione per i cittadini stranieri immigrati, tende a far accettare principi ed indirizzi su cui la Regione stessa non ha nessuna competenza e non è in grado di garantire ciò che nelle norme viene stabilito.

Particolare rilevanza assumono, a tale proposito, i contenuti di diversi articoli.

Nell'articolo 2, l'estensione ai rifugiati di quanto contenuto nella legge in esame, senza alcuna esclusione, si porrebbe in contrasto con quanto disciplinato dalle leggi nazionali, soprattutto laddove si prevede di equiparare i rifugiati ai cittadini stranieri immigrati; lo stesso dicasi per l'estensione dei diritti contemplati dalla legge ai figli, nati in Italia, dei soggetti destinatari, così come indicato al comma 1 del citato articolo;

L'articolo 3 prevede l'estensione del diritto di voto ai soggetti residenti nel territorio regionale, ma detta norma è già stata più volte prevista da altre amministrazioni pubbliche ed impugnata con successo dal Governo, che rivendica l'esclusività in tale materia.

Altro argomento che travalica la competenza della Regione è contenuto all'art. 16, laddove si prevede di inserire nei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica un punteggio particolare per il ricongiungimento familiare degli immigrati. A tale proposito, vale la pena di sottolineare che il ricongiungimento è disciplinato da norme di esclusiva competenza statale.

L'articolo 17, che prevede strutture di incontro tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti presentati da Enti Locali singoli o associati, diretti alla costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla creazione di luoghi di incontro tra cittadini di diverse nazionalità. In questo caso, si fa presente che tale norma è già prevista nella legge regionale 12/2006, che stabilisce finanziamenti agli Enti Locali per strutture di carattere sociale. Anche nel caso della legge 12/2006, è la Giunta Regionale che può stabilire le priorità e, pertanto, qualora nel contesto delle varie esigenze si rendesse necessario dare la precedenza ai luoghi di scambio di esperienze socio-culturali tra i popoli, la decisione potrebbe essere assunta dalla Giunta stessa senza bisogno di introdurre nuove norme.

E' evidente che quanto disposto nel presente DDL è pleonastico ed ha il solo scopo di indirizzare 700.000 euro a favore di interventi che saranno individuati con la massima discrezionalità dagli Enti Locali e dalla Giunta Regionale.

Un altro forte contrasto con le disposizioni statali è ravvisabile nell'articolo 18 (assistenza sanitaria), lad-

dove si prevede che anche "ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché quelli relativi all'erogazione di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell'articolo 35, comma 3 del D.Lgs. 286/1998:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane;
- b) la tutela della salute del minore [garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione];
- c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai".

Sostanzialmente, vengono riconosciuti a tutti (regolari ed irregolari) i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza). Vale la pena di ricordare che la sanità è materia concorrente tra lo Stato le Regioni, ma i LEA e l'individuazione dei loro beneficiari è di esclusiva competenza del Governo.

Inoltre, la norma introdotta in questa legge si presta a far diventare la nostra regione l'approdo di tutti i rifugiati o fuggiaschi qualsiasi bisognosi di cure. In questo modo, oltre ad ottenere assistenza nelle nostre strutture sanitarie, non incorrerebbero nemmeno nei famigerati tickets.

Altra norma illegittima e che eccede le competenze regionali è quella contenuta nell'articolo 23, che prevede per i cittadini stranieri immigrati legalmente e soggiornanti nel territorio regionale il diritto di partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Anche in questo caso, si fa presente che l'equiparazione ai cittadini italiani, in tema di diritti, si ottiene con la cittadinanza, il conseguimento della quale è disciplinato con leggi di esclusiva competenza statale.

Infine, facciamo presente come sia diventata una costante della Giunta Regionale disporre il proliferare di organismi inutili quali quelli previsti in questa legge, tutti, ovviamente, con il riconoscimento di lauti emolumenti.

Pertanto, pur condividendo l'esigenza di disciplinare, nelle materie di competenza regionale, quanto necessario a garantire un'adeguata accoglienza, assistenza ed integrazione agli immigrati, siamo costretti ad esprimere la nostra contrarietà a questo DDL che, avendo voluto esagerare e travalicare i confini di competenza, non solo non realizzerà gli obiettivi che si prefigge, ma creerà nuove ed incontrollabili fonti di spesa e produrrà, in molti casi, discriminazioni nei confronti dei cittadini liguri.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)

Il ddl n. 223 recante oggetto "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati" si caratterizza come un provvedimento inutile e dispendioso oltreché iniquo, demagogico ed informato da rozzo ideologismo.

E' inutile perché l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è già puntualmente normata da disposizioni legislative statali che già garantiscono più che abbondantemente i diritti dei soggetti in questione.

L'intento non dichiarato ma evidente dei promotori del ddl è quello di poter disporre di uno strumento che consenta di poter attuare una ancora più ampia tutela degli immigrati e che possa, in una qualche maniera, comprendere provvidenze di varia natura anche a favore dei clandestini.

E' un ddl iniquo in quanto privilegia sostanzialmente gli immigrati e discrimina e penalizza i cittadini liguri e italiani a pieno titolo a cominciare da quelli più poveri ed indigenti.

E' di sconcertante gravità che si abbiano a creare le premesse per corsie preferenziali a favore degli immigrati in materia di assegnazione di alloggi popolari e di accesso all'assistenza sociale e sanitaria ma anche di pubblica istruzione ed occupazione.

Tanto più censurabile in una Regione come la Liguria ove a migliaia si contano i cittadini italiani sfrattati ed alla ricerca di un posto di lavoro ed interminabili sono le liste di attesa negli ambulatori e nelle strutture ospedaliere.

Leggi come questa in esame non soltanto sono massimamente ingiuste ed antipopolari ma sono passibili di innescare anche pericolose guerre tra poveri alimentando la stessa xenofobia dal momento che a molti nostri connazionali in stato di bisogno si fa passare il messaggio che l'Amministrazione Regionale antepo-

ne gli interessi degli extracomunitari rispetto ai loro più elementari e fondamentali diritti.

E' un ddl assai dispendioso in quanto sottrae dal deficitario bilancio regionale rilevanti risorse che potrebbero essere ben più utilmente destinate ai settori ed ai segmenti sociali più carenti e più deboli della nostra Regione a favore di discutibili e talora forse anche illegittimi interventi rivolti agli extracomunitari.

Si calcolano in 75 mila gli extracomunitari regolari residenti in Liguria. Sono circa 34 mila quelli che vivono a Genova.

Più numerose le donne rispetto agli uomini. Sono triplicati negli ultimi 10 anni. Rappresentano il 5% della popolazione genovese totale residente ed in alcuni quartieri anche il 10%.

I più numerosi sono gli ecuadoriani (12.301), secondi gli albanesi (3.456), quindi i marocchini (2.899), i peruviani (2.100), i senegalesi (1.027), i cinesi (1.130). ignoto ancorché assai elevato il numero degli irregolari con picchi rilevanti nella parte più degradata del Centro Storico genovese.

A fronte di un quadro così complesso e problematico ben altre e più serie avrebbero dovuto essere le capacità di analisi e di intervento rispetto a quelle demagogiche che caratterizzano il presente ddl.

E' assai grave voler estendere agli immigrati clandestini –cui è doveroso corrispondere assistenza ambulatoriale ed ospedaliera urgente ed essenziale- anche cure continuative da parte di un apparato sanitario come quello ligure già più che abbondantemente deficitario e carente .

Va osservato che la spesa totale a carico della Regione Liguria per l'assistenza sanitaria –programmi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlati- a favore degli stranieri irregolari, nel corso dell'anno 2005, relativamente a 1830 casi è stata di ben 3 milioni 103 mila 597 Euro.

A ciò va aggiunta la quota, per legge, a carico del Ministero dell'Interno per cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

A fronte di una spesa di così già considerevole entità sarebbero opportune ben più severe riflessioni da parte di chi gestisce l'Amministrazione regionale cui competerebbe disporre che i dirigenti delle ASL e delle Aziende Ospedaliere abbiano a vigilare e ad effettuare verifiche affinché le prestazioni erogate corrispondano effettivamente a quanto previsto dalla legge in materia di assistenza agli stranieri irregolari che, come si evince anche dal nostro sintetico prospetto, risulta essere già più che garantita.

Quanto, poi, alla assegnazione di case popolari agli immigrati invece di escogitare percorsi preferenziali a loro favore sarebbe auspicabile un Regolamento che, al fine di dare giusta soddisfazione ai numerosissimi nuclei familiari di liguri aventi diritto, prevedesse che le persone residenti da meno di cinque anni in Italia non possano iscriversi alle liste di assegnazione degli alloggi popolari.

Come, peraltro, accade in Regione Lombardia ovvero, con normative similari, nelle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.

Destinare uno stanziamento di ben 700 mila Euro per la realizzazione di non ben definite strutture di incontro tra cittadini di diverse nazionalità, come prevede il ddl, costituisce un assurdo e colpevole sperpero di pubblico denaro.

Tanto più scandaloso da parte di una Regione che, a causa del suo dissestato bilanci, ha già varato stangate fiscali e continua a far pagare assurdi ticket sanitari penalizzando tutti i contribuenti ed in special modo quelli più indigenti.

Assai più utile sarebbe destinare –come chiediamo noi- i 700 mila Euro alla ristrutturazione di alloggi popolari da assegnare alle tante famiglie sfrattate in lista d'attesa ovvero a casi di grave emergenza sociale.

Stante, poi, l'indeterminatezza e la genericità delle strutture da sostenere economicamente si è autorizzati a sospettare che, qualora non si tratti di Centri Sociali riservati ad immigrati, le strutture da finanziare possano essere anche dei luoghi di culto come le moschee.

Organismo assolutamente demagogico, pletorico e del tutto inutile è la Consulta Regionale per l'Immigrazione.

Fuorviante ed illegittimo è, poi, il voler favorire l'estensione del diritto di voto agli immigrati in costanza della legislazione vigente.

Infatti la potestà legislativa in materia elettorale spetta inequivocabilmente al Parlamento ed il diritto di voto compete, stando all'art. 48 della Costituzione, ai cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunta la maggiore età.

Requisito fondamentale è, quindi, il possesso della cittadinanza italiana che, fino a prova contraria, non viene ancora conferita né dalla Regione Liguria e neppure dal Comune di Genova.

Nella seduta del 06/07/2005 il Consiglio di Stato –Sez. I e II- con parere N. 11074 si è espresso sulla deliberazione della Amministrazione Comunale di Genova N. 105 del 27/07/2004 manifestando parere contrario all'estensione del diritto di voto degli extracomunitari escludendo, in particolar modo, la possibilità che

tale decisione possa essere adottata a livello locale.

È di sconcertante gravità che una Amministrazione come quella regionale ligure voglia favorire l'estensione di un diritto su cui c'è già stata una inequivocabile pronuncia in negativo nientemeno che da parte del Consiglio di Stato.

È curioso che un ddl che intende precipuamente difendere i diritti degli extracomunitari si dimentichi di favorire la benché minima iniziativa volta a contribuire alla prevenzione ed alla repressione della immigrazione clandestina che oltrechè alimentare delinquenza e criminalità lede i diritti degli stessi immigrati regolari.

A questo proposito indispensabile risulterebbe la realizzazione in Liguria di un Centro di Temporanea Permanenza in modo da velocizzare le espulsioni dei clandestini delinquenti e garantire concretamente il fondamentale diritto alla sicurezza dei cittadini sia italiani che extracomunitari regolari.

Tanto più utile in una Regione come la nostra che detiene, tra l'altro, il poco entusiasmante record nazionale quanto a percentuale di reati commessi da immigrati clandestini rispetto al totale dei reati perpetrati da extracomunitari.

Nel 2004, ad esempio, per allontanare 800 immigrati clandestini dalla provincia di Genova è stato speso un milione di euro di pubblico denaro impiegando per ogni clandestino ben due poliziotti fuori sede per tre giorni: denari della collettività che sarebbero stati risparmiati ed agenti di polizia che non sarebbero stati allontanati dal servizio nelle nostre strade se in Liguria ci fosse stato un CPT previsto dalla stessa legge Turco fin dal 1998 e giudicato struttura utilissima per fronteggiare adeguatamente la piaga dell'immigrazione clandestina da parte dei vertici delle stesse Forze dell'Ordine.

È massimamente irresponsabile la politica della Giunta Regionale anche quando si ostina a richiedere quote ulteriori di lavoratori extracomunitari rispetto a quelle già assegnate con il perverso risultato di pregiudicare gravemente il diritto al lavoro di tanti disoccupati liguri ovvero di incanalare, a causa della scarsità di serie forme di controllo, verso il lavoro nero pericoloso e sfruttatore quote sempre più consistenti di lavoratori immigrati.

Se a leggi platealmente informate alla demagogia più esiziale come quella regionale si dovesse, a tempi brevi, aggiungere anche una più generale revisione legislativa in materia di immigrazione a livello nazionale fatta con il medesimo deteriore spirito che, oltre al resto, mira ad aprire le porte del nostro Paese ad una immigrazione indiscriminata ed a negare ogni differenza fra immigrati regolari ed irregolari si verrebbero a creare le inquietanti premesse non soltanto per gravi tensioni sociali ma anche per essere posti al di fuori dell'Unione Europea.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

in merito al diritto di asilo e di condizione giuridica dei cittadini non facenti parte dell'Unione Europea, ovvero in materia di immigrazione, la legislazione statale incarica le Regioni a procedere in modo da favorire l'inserimento degli stranieri nel tessuto sociale, assicurando ad essi integrazione dal punto di vista abitativo, linguistico, scolastico e sanitario, senza tralasciare, ovviamente tutto ciò che garantisce alla persona i principali e fondamentali diritti sociali e civili.

Il DDL 223 si occupa proprio di questo.

Sono numerosi gli interventi da attuare, riguardano diversi campi e svariati settori con un indispensabile coinvolgimento di più parti.

Il suddetto disegno di legge è articolato intorno ad una programmazione triennale, con la quale la regione Liguria si impegna ad agire per far sì che vengano riconosciute e valorizzate le differenti identità culturali, religiose e linguistiche, vengano garantiti i servizi sociali, sanitari e formativi a tutti.

Esprimo, però la mia riserva, su questo Disegno di Legge in quanto mi sembra chiara la sua difficoltà di attuazione, ed inoltre dal punto di vista ideologico devo sottolineare che gli aspetti relativi ai diritti degli extra comunitari pur essendo doverosi, costituiscono la parte principale del programma, a differenza di quanto accade, invece, per i doveri.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998 n. 191 S.O.;*
- *La legge 24 luglio 1954 n. 722 è pubblicata nella G.U. 27 agosto 1954 n. 196;*

- *La legge 27 maggio 1991 n. 176 è pubblicata nella G.U. 11 giugno 1991 n. 135 S.O.;*
- *La legge 8 marzo 1994 n. 203 è pubblicata nella G.U. 26 marzo 1994 n. 71 S.O.;*
- *La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 è pubblicata nella G.U. 21 maggio 1997 n. 116;*
- *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 è pubblicata nella G.U.C.E. n. C 364 del 18 dicembre 2000;*
- *La legge 20 marzo 2003 n. 77 è pubblicata nella G.U. 18 aprile 2003 n. 91 S.O.;*
- *La direttiva 93/96/CEE 29 ottobre 1993 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 317 del 18 dicembre 1993;*

Note all'articolo 5

- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8;*
- *La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8;*

Nota all'articolo 7

- *Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1997 n. 202;*

Note all'articolo 8

- *La legge regionale 28 maggio 2005 n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10;*
- *La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 2;*

Nota all'articolo 9

- *La legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 è pubblicata nel B.U. 30 giugno 1993 n. 13;*

Nota all'articolo 16

- *La legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 è pubblicato nel B.U. 7 aprile 2004 n. 6;*
- *La legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 è pubblicato nel B.U. 1° aprile 1998 n. 5;*

Nota all'articolo 18

- *La legge 27 dicembre 1997 n. 449 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997 n. 302 S.O.;*

Nota all'articolo 20

- *La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006 n. 9;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione